

BOZZA
CONVENZIONE

TRA

L'Università Telematica "Giustino Fortunato" con sede in Benevento, Viale Delcogliano 12, C.F.92040460625 (di seguito denominata "UNIVERSITA'"), rappresentata dal Dr Giovanni Locatelli nato a Desio (MI) il 31/10/1938 C. F. LCT GNN 38R 31D 286M domiciliato per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presso la sede della medesima in Viale Raffaele Delcogliano n. 12 Benevento

E

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con sede legale in via Nomentana n. 2, 00161 Roma (RM) Italia, rappresentata nella persona del **Dr. Enrico Finocchi** nato a Roma (RM) il 05/08/1960 domiciliato per la carica a Roma , Via G. Caraci, 36



(Entrambe congiuntamente denominate parti)

Premesso che

- l'UNIVERSITA' ha come fine la promozione dello sviluppo ed il progresso della cultura e delle scienze attraverso la ricerca, l'insegnamento e la collaborazione scientifica e culturale con le altre Istituzioni;
- l'UNIVERSITÀ svolge, per la realizzazione dei propri obiettivi, attività di ricerca scientifica e didattica, anche con la collaborazione ed il supporto di soggetti sia pubblici che privati;
- l'UNIVERSITA' per le attività di Terza Missione avvia programmi di sviluppo locale e nazionale con gli enti e le associazioni territoriali e nazionali, con i ministeri; stipula accordi di collaborazione con le imprese, per portare sul mercato i prodotti della ricerca attraverso azioni di trasferimento tecnologico; supporta la nascita di eventuali spin off e start up; apre ai cittadini le porte dell'Ateneo, coinvolgendoli in attività culturali e di educazione scientifica;
- l'UNIVERSITA' svolge attività didattica e di formazione erogando formazione di I, II livello e post-laurea, utilizzando innovative metodologie e tecnologie e-learning;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è una Amministrazione che ha interesse a promuovere percorsi formativi tesi all'acquisizione e al miglioramento delle competenze professionali dei propri dipendenti, anche ai fini della progressione nel mondo del lavoro;
- l'UNIVERSITA', ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 270/2004, rilascia titoli di studio validi a tutti gli effetti di legge;
- nella comune convinzione che Università, Ricerca e Innovazione costituiscano una priorità per il futuro del Paese, l'UNIVERSITA' e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti , nell'ambito di una proficua collaborazione, intendono avviare azioni strategiche per il rafforzamento del rapporto tra il mondo accademico e il mondo delle attività produttive con il reciproco obiettivo di migliorare e potenziare il sistema di placement;
- l'UNIVERSITA' e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intendono collaborare per un reciproco arricchimento delle tematiche di settore, per gettare le basi per la realizzazione e sviluppo, in partenariato, di attività coerenti con la specifica competenza distintiva;

-
- l'UNIVERSITA' può autonomamente e/o in collaborazione con altri enti o soggetti in convenzione, Corsi di Alta Formazione, Corsi di Perfezionamento e Aggiornamento professionale e Master Universitari di I e II livello;
- l'UNIVERSITA' è in grado di erogare corsi di formazione e alta formazione in ambito aziendale su specifiche esigenze del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti volti alla formazione dei propri dipendenti;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intende favorire l'acquisizione di una preparazione di livello universitario dei propri dipendenti, nonché le condizioni per il migliore utilizzo delle opportunità formative finalizzate alla valorizzazione e sviluppo delle competenze professionali;
- Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti favorisce le iniziative di placement dell'Università quali stage e/o tirocini per i laureandi/laureati dei Corsi di studio attivi nell'Ateneo nonché la partecipazione alle iniziative rivolte ai laureati.



Si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

Le premesse sopra indicate formano parte integrante della presente Convenzione.

Articolo 2

Le Parti intendono implementare le attività nell'ambito dei settori della formazione, della ricerca, dell'innovazione, dell'internazionalizzazione, del public engagement e del placement. A tal fine si impegnano a collaborare al fine di favorire il dialogo tra sistema produttivo e mondo dell'Università e della Ricerca, anche mediante l'organizzazione di progetti di ricerca, seminari e convegni su argomenti di interesse comune. Le parti si impegnano, altresì, a collaborare per la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti e dirigenti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Sarà, inoltre, possibile collaborare nell'organizzazione di Master universitari di I e II livello, Corsi di perfezionamento, Seminari e Convegni.

Articolo 3

Le Parti si impegnano reciprocamente a sviluppare e definire, con singole intese operative, attivate anche tramite lettera, modalità e forme di attuazione del presente accordo, in particolare nei seguenti settori:

- formazione, aggiornamento ed orientamento professionale ed imprenditoriale;
- programmi di ricerca finalizzata all'applicazione dei risultati in ambito produttivo;
- partecipazione a progetti di ricerca nazionali (in particolare PRIN) ed Europei (Orizon 2020 e successive provvidenze comunitarie) diffusione e trasferimento delle tecnologie;
- informazioni, consulenze ed assistenza scientifico tecnologica;
- attività di studio, ricerca e informazione, anche attraverso lo scambio delle conoscenze derivanti dalla realizzazione di banche dati;
- attività di formazione, innovazione e internazionalizzazione;
- promozione di azioni volte ad attivare processi di innovazione con la creazione di nuova imprenditorialità ovvero con forme di aggregazione e collaborazione fra imprese;
- tirocini e stage presso le strutture del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti attivati ai sensi dell'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196. A tal fine il Ministero delle Infrastrutture e dei

Trasporti si impegna ad accogliere presso le sue strutture, su proposta dell'Università ed in relazione alla propria disponibilità, studenti dell'Università per l'attività di stage o tirocini ai sensi dell'art. 5 del Decreto Interministeriale del 25 marzo 1998 n. 142 attuativo dell'art. 18 della L. 196/97.

- Collaborazione tra UNIVERSITA' e (NOME ENTE) per la redazione di tesi di laurea con (nome ente).

Articolo 4

Il presente accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti. Gli eventuali oneri saranno determinati in una o più apposite intese operative di cui all'art. 3 che individueranno la/e struttura/e organizzativa/e di ciascuna Parte alla quale/alle quali detti oneri saranno imputati, previa verifica della sussistenza e disponibilità dei corrispondenti fondi.

Articolo 5

L'UNIVERSITA' si impegna a riconoscere ai dirigenti e dipendenti di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti una riduzione sull'importo delle tasse universitarie annuali pari a Euro 500, per l'iscrizione ai corsi di laurea e laurea magistrale attivi presso l'UNIVERSITA'.

Articolo 6

Il presente accordo ha durata quinquennale a decorrere dalla data della sottoscrizione dello stesso ed è rinnovabile, previa verifica del raggiungimento dei risultati previsti, in seguito ad accordo scritto tra le parti per uguale periodo, salvo disdetta comunicata con lettera raccomandata tre mesi prima della scadenza.

E' fatta salva la garanzia dell'ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza del presente Accordo.

Al termine delle specifiche intese operative le Parti redigono congiuntamente una relazione valutativa sull'attività svolta e sui risultati raggiunti; in caso di proroga o rinnovo, a questa si aggiunge un programma sui futuri obiettivi da conseguire.

Articolo 7

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dal presente accordo ovvero di scioglierlo consensualmente; il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da notificare con raccomandata A.R..

Il recesso ha effetto decorsi tre mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso unilaterale o lo scioglimento ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di accordo già eseguito.

In caso di recesso unilaterale o di scioglimento le Parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le singole intese operative già stipulate alla data di estinzione dell'accordo, salvo quanto eventualmente diversamente disposto nelle stesse.

Articolo 8

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, ad assicurare la massima diffusione, conoscenza ed applicazione del presente Accordo, nonché la riservatezza nei riguardi di terzi in relazione a dati, notizie, informazioni eventualmente trasmesse dalle imprese e dai ricercatori, nonché tra le Parti stesse.

Articolo 9

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili alla presente convenzione e alle convenzioni operative, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE n. 2016/679 e dal D.lgs. 196/2003 e s. m. e i.

Articolo 10

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra le Parti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione sarà competente in via esclusiva il Foro di Benevento.



Benevento,

Per l'Università Telematica
"Giustino Fortunato"
Il Presidente del CDA Dott. Giovanni Locatelli

Per il Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti
il Rappresentante Legale
Dr. Enrico Finocchi